

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "NATI LIBERI"

1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione culturale denominata "NATI LIBERI".

L'associazione non ha scopo di lucro ed ha sede legale in Faenza (RA) via Emilia Levante n. 82.

2 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è illimitata.

3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare attività culturali al fine di:

a) diffondere e supportare la partecipazione dei cittadini ad iniziative per la tutela dei diritti civili (individuali e collettivi) nella dimensione locale, nazionale, europea ed internazionale;

b) operare per la tutela del diritto dei cittadini alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio, della salute e della sicurezza, individuale e collettiva;

c) operare per la diffusione della cultura dell'impegno civico e sociale, libero e responsabile, riconoscendo come fondamentali i valori di libertà, dignità, solidarietà, nel quadro di un sistema democratico attivo nell'ambito dell'economia sociale di mercato.

L'associazione concorre alla attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture, della solidarietà, sia tra la popolazione locale che tra i popoli del mondo, nonchè alla tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, nel rispetto della L. 383/2000.

L'associazione dedica particolare attenzione ai giovani, sia coinvolgendoli direttamente nelle attività sociali che programmando iniziative a contenuto educativo e formativo.

Per raggiungere i propri scopi l'associazione potrà:

- a) promuovere e gestire attività culturali, ricreative, educative, di raccolta fondi per beneficenza e per solidarietà;
- b) organizzare conferenze, mostre, convegni e altre iniziative pubbliche;
- c) pubblicare bollettini, riviste, libri o altri supporti mediatici (testo, audio e video) resi possibili dal progresso tecnologico;
- d) compiere qualunque attività mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile o opportuna e consentita dalle vigenti leggi.

L'associazione potrà aderire ad uno o più Enti di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000; potrà collaborare con le scuole di ogni ordine e grado, con le Università, con gli Enti Locali e con qualunque altro ente, pubblico o privato, avente finalità uguali o simili alle proprie, operanti sia in Italia che all'estero.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione potrà avvalersi sia di prestazioni gratuite che di prestazioni retribuite, sia di soci che di non soci, nei limiti previsti dalla L. 383/2000.

Le attività sociali potranno essere disciplinate con appositi regolamenti interni.

4 - I SOCI

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividano le finalità dell'associazione, senza alcun tipo di discriminazione.

I soci, ancorchè eventualmente distinti in categorie deliberate dall'assemblea, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Sono espressamente esclusi i soci temporanei.

Chi intende partecipare all'associazione deve presentare una domanda scritta indirizzata al Presidente con i propri dati e con l'impegno di attenersi alle regole previste dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali. La domanda verrà esaminata dal Consiglio Direttivo. Nel caso la domanda venisse respinta l'interessato potrà ricorrere al giudice nei casi e modi previsti dalla legge.

I soci hanno diritto di partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dal sodalizio, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché, per i soci maggiorenni, il diritto di elettorato attivo e passivo per gli organi direttivi dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera sociale annuale, delle eventuali quote contributive differenziate previste in relazione alle attività del sodalizio, delle eventuali tasse di ammissione o quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci;
- b) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

La quota sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito e nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile. I soci hanno diritto di prendere visione delle delibere assembleari e dei bilanci.

Il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso. Salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera o altro mezzo equipollente.

L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentano dissidi tra i soci.

Prima di procedere all'esclusione al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r., contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge. L'esclusione ha effetto dalla data della delibera dell'assemblea.

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

L'attività prestata dai soci o dai loro associati, iscritti o delegati a favore del sodalizio si presume volontaria e gratuita, salvo diverso accordo risultante da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- il presidente.

6 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, allo scopo di:

- a) eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo;
- b) discutere e approvare il bilancio consuntivo;
- c) approvare il programma delle iniziative;

d) approvare o modificare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

e) deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di:

a) deliberare l'eventuale scioglimento dell'associazione;

b) discutere e approvare le modifiche al presente statuto.

L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea, purchè in Faenza o in comune limitrofo.

L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 giorni. L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può validamente deliberare anche in mancanza dell'avviso, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga. In tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, ancorchè non indicato nell'ordine del giorno.

7 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, che non sia il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo. Ogni socio non può avere più di una delega. Le deleghe sono trattenute agli atti dell'associazione.

Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente o, in ulteriore caso di assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorchè assenti, astenuti o dissenzienti.

8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da 3 a 13 membri, scelti tra i soci maggiorenni, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente ed un segretario.

Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In mancanza il Consiglio coopterà altri soci che dovranno essere confermati dalla prima assemblea utile e che scadranno assieme agli altri membri. In caso di

mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o posta elettronica con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 giorni.

Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal consigliere con mansioni di segretario.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo.

9 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea. Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, soci o non soci, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo di deliberare:

- a) sui programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulle bozze dei regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) sull'assunzione, inquadramento, retribuzione e licenziamento di eventuali dipendenti o collaboratori in genere;
- e) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

- f) sull'ammontare e periodicità delle quote sociali, siano esse annuali o relative ai singoli settori di attività del sodalizio;
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo compete il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro mandato, secondo modalità da stabilire con apposito regolamento interno o con apposita delibera del Consiglio stesso.

10 - IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e può essere rieletto.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

11 - RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati, nel tipo, ammontare e periodicità stabilite dagli organi sociali;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato e di altri enti pubblici o privati;
- d) contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f) proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte fondi di ogni tipo, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità del sodalizio ed ammessa dalle vigenti norme.

E' vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

12 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo compila il bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio, accompagnandolo con una relazione sull'attività svolta. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

13 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, previo parere dell'autorità di controllo se prevista per legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e l'associazione in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali e che possa formare oggetto di compromesso, saranno rimesse al giudizio di un arbitro unico. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo vi provvederà il Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Ravenna. In ogni caso l'arbitrato si intende rituale e si svolgerà secondo le regole previste dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Ravenna.

15 - RINVIO

Per quanto qui non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.